

Con la sentenza n. **37765** del **12 settembre 2019**, la Corte di Cassazione ribadisce alcuni principi in tema di causalità, facendone applicazione nell'ambito degli infortuni sul lavoro. La questione riguarda, in particolare, il concetto di "**comportamento anormale**" del lavoratore e l'idoneità di tale comportamento a **recidere il nesso causale** tra la violazione della normativa antinfortunistica ascrivibile al datore di lavoro e le conseguenze (morte o lesioni) subite dal lavoratore.

Il caso

Nella vicenda esaminata dalla suprema Corte, un operaio con mansioni di capo cantiere veniva travolto e ucciso dal crollo di un manufatto di cemento all'interno di un cantiere edile, mentre era impegnato ad eseguirne il disarmo.

Il datore di lavoro e il coordinatore per la sicurezza erano ritenuti responsabili della morte del lavoratore in entrambi i gradi di merito, in cui veniva accertata la violazione di alcune disposizioni antinfortunistiche.

Entrambi gli imputati proponevano ricorso per Cassazione, ritenendo che il comportamento del lavoratore, imprudente e pericoloso, costituisse un fattore eccezionale e, in quanto tale, idoneo ad escludere la loro responsabilità per la morte del lavoratore.

Nelle prospettazioni difensive, l'**eccezionalità e abnormità** di tale comportamento sarebbero consistite:

- nella scelta del lavoratore di compiere le operazioni di disarmo seguendo una modalità **imprudente e imprevedibile**;
- nel fatto che il lavoratore avesse assunto alcolici in quantità eccessiva poco prima di mettersi all'opera.

La sentenza

La Corte di cassazione **rigetta** il ricorso di entrambi gli imputati e aderisce ad un orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite nella vicenda Thyssenkrupp (Sez. Un. n. 38343/2014). Secondo tale orientamento, il comportamento del lavoratore è anormale, quindi idoneo ad interrompere il nesso causale, soltanto quando si colloca **al di fuori dell'area di rischio** definita dalla lavorazione in corso, nel senso che crea un **rischio eccentrico** rispetto a quello che il datore di lavoro e il responsabile per la sicurezza sono chiamati a governare attraverso l'osservanza delle norme antinfortunistiche.

Secondo la Corte di cassazione, nel caso in esame non ricorrono i presupposti per sostenere che sia stato creato un rischio eccentrico rispetto a quello che i due imputati avrebbero dovuto prevenire, per le ragioni che seguono:

- 1) il comportamento del lavoratore, per quanto imprudente e imprevedibile, non era stato posto in essere in un contesto estraneo alle attività cui egli era stato assegnato;
- 2) gli imputati, in quanto destinatari degli obblighi di sicurezza, avrebbero dovuto adottare tutte le cautele idonee a difendere il lavoratore anche da incidenti derivanti da sua colpa;
- 3) nei giudizi di merito erano emerse evidenti criticità in materia di sicurezza: infatti, la condotta imprudente del lavoratore nell'operazione di disarmo del manufatto era in parte riconducibile ad una prassi tollerata dagli imputati e già osservata in precedenza per operazioni analoghe.

Per tali ragioni, la Corte di cassazione conferma la sentenza di condanna a carico degli imputati.

